

A questo articolo l'onorevole Cappelli propone la seguente aggiunta:

« Le stesse agevolazioni fiscali saranno applicate:

a) ai contratti di compra-vendita e di permuta in forza dei quali due o più fondi rustici, la cui estensione complessiva non ecceda i due ettari siano riuniti in un corpo solo. Questa concessione non si applica ai terreni fabbricativi;

b) ai contratti di compra-vendita in forza dei quali da un latifondo di una estensione maggiore di 200 ettari sia distaccata e venduta una parte non maggiore di 40 ettari ad acquirente che non abbia proprietà limitrofe.

Qualora però entro 5 anni dalla stipulazione del contratto, l'acquirente della parte distaccata del latifondo si renda proprietario di altri appezzamenti a quella limitrofi, sicchè si costituisca un fondo di 60 o più ettari, egli sarà tenuto a pagare le intere tasse del primo acquisto».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cappelli.

CAPPELLI. Lo scopo di questo emendamento è duplice: favorire la riunione dei piccoli fondi, di quelli, i quali non si prestano, per l'estrema piccolezza loro, ad una cultura razionale: e, d'altra parte, favorire lo spezzamento del latifondo.

Leggi, che si propongono tali scopi, esistono in molti paesi civili. Leggi per agevolare la riunione dei piccolissimi fondi, esistono nell'Hannover, nella Prussia, in diversi cantoni della Svizzera, nella Sassonia, ed in Austria, dove, come in Germania, è molto favorita da leggi e regolamenti quella che chiamasi la *commassation* cioè la riunione di molti fondi piccolissimi, la creazione di strade poderali e scoli comuni e la ridivisione del blocco fra tutti gli antichi proprietari, dopo aver riunito in uno i diversi appezzamenti minutissimi che ciascuno di loro possedeva. L'aumento di valore prodotto da simile operazione è grandissimo: qualche volta si raddoppia e si triplica il valore primitivo.

Leggi per favorire lo spezzamento dei fondi troppo grandi esistono nella Finlandia, nella Svezia, ed in alcuni Stati della Germania. Poichè nell'Italia del Mezzogiorno si hanno frequentemente i due eccessi, cioè la proprietà troppo piccola, non possibile quindi ad esser sottoposta a coltura razionale, e il latifondo; così sarebbe certamente utile introdurre disposizioni, che facilitassero l'una cosa e l'altra: lo spezza-

mento del latifondo e la riunione dei fondi piccolissimi.

Le agevolazioni fiscali, delle quali qui si parla, si riducono alla diminuzione della tassa di registro. Ed io faccio considerare all'onorevole ministro delle finanze e al presidente del Consiglio, il quale è molto esperto di queste cose, che tale diminuzione non può produrre perdita sensibile alla finanza. Non la può produrre l'esonerare dalla tassa di registro la riunione dei piccolissimi fondi, visto che questa tassa non rappresenta se non cifre di poco momento. Non può produrre lo spezzamento del latifondo nelle condizioni e nei limiti indicati nell'emendamento, perchè esso è rarissimo. Io, che pure ben conosco le condizioni della proprietà fondiaria nel Mezzogiorno, non rammento in questo momento alcuna operazione di tal fatta: rammento di molti latifondi passati da uno ad altro proprietario, o divisi in grossi appezzamenti, ma in piccoli appezzamenti, no. Quindi tanto per l'una operazione, come per l'altra, credo che la perdita della finanza sarebbe assolutamente insignificante. Perciò raccomando al Governo di voler accogliere quest'emendamento, che risponde ad un concetto altamente civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ammetto che sarebbe utile trovar modo di rendere facile la riunione di quelle piccole proprietà, le quali non sono attualmente coltivabili. Ma in primo luogo l'onorevole Cappelli converrà che questa non è una questione speciale alle provincie del Mezzogiorno, ma una questione generale per tutta Italia. La questione, anzi, ha forse molto maggiore importanza per l'Alta Italia, dove la proprietà è molto più frazionata ancora: la zona delle Alpi è tutta di proprietà frazionatissime. Quindi come massima, potrebbe essere utile qualche disposizione tendente a questo scopo; ma credo non sia il luogo di farlo in una legge, che è speciale ad una parte sola del Regno.

Di più questa materia non sarebbe evidentemente in alcun modo conciliabile col testò, che stiamo discutendo, e che si riferisce alla sola enfiteusi.

Aggiungo poi che non è possibile al Governo dire ora quali sarebbero le conseguenze finanziarie di un esonero di questo genere perchè, per esempio, in tutta la zona delle Alpi una gran parte dei contratti di